1. Adempimenti derivanti dal D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento Professionale) e da altre normative di settore

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Albo Unico nazionale	I Consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica al Consiglio nazionale tutte le informazioni rilevanti, anche di tipo disciplinare, ai fini dell'aggiornamento dell'Albo Unico nazionale. La comunicazione è effettuata telematicamente in tempo reale accedendo all'area riservata agli ordini territoriali all'interno del portale del consiglio nazionale.	Comunicazione telematica tramite il Portale CNDCEC	Consiglio Nazionale	Contestuale alla variazione
	Riferimenti normativi: • Art. 3, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 • Nota Informativa CNDCEC n. 8 del 21 ottobre 2013			
Tenuta dell'Albo	Ai sensi dell'art. 34, co. 3 O.P. il Consiglio dell'Ordine deve comunicare l'Albo al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine. Riferimenti normativi: • Art. 34, co. 3 Ordinamento Professionale	Comunicazione dell'Albo a terzi	 Ministero della Giustizia Presidente della Corte di Appello Presidenti dei Tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine Altri Consigli dell'Ordine 	Annuale
Riunioni Consiliari	Il presidente dell'Ordine deve convocare il Consiglio almeno una volta al mese. Riferimenti normativi: • Art. 13 Ordinamento Professionale	Convocazione del Consiglio dell'Ordine	Consiglio dell'Ordine	Ogni mese (minimo)
Tenuta dell'Albo e dell'Elenco	Il Consiglio dell'Ordine cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni. In ogni caso, procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle occorrenti variazioni. Riferimenti normativi: Art. 12, co. 1, lett. e), Ordinamento Professionale. Art. 34, co. 2, Ordinamento Professionale	Verifica requisiti ex art. 43 DPR 445/2000	ODCEC	Annuale entro il primo trimestre di ogni anno

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Conto preventivo	Nel mese di novembre di ogni anno deve avere luogo l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.	Convocazione dell'Assemblea degli iscritti	Tutti gli iscritti nell'Albo e nell'Elenco	Almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea
proventivo	Art. 19, comma 1 Ordinamento Professionale	Comunicazione al Consiglio Nazionale	CNDCEC	Successivamente all'approvazione
Conto consuntivo	Nel mese di aprile di ogni anno, ha luogo l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'Elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.	Convocazione dell'Assemblea degli iscritti	Tutti gli iscritti nell'Albo e nell'Elenco	Almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
Consumitivo	Art. 19, comma 2 Ordinamento Professionale	Comunicazione al Consiglio Nazionale	CNDCEC	Successivamente all'approvazione
Contributo annuale CNDCEC	Ai fini della determinazione del contributo annuale dovuto al Consiglio nazionale gli Ordini comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite l'apposito prospetto in formato excel, il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Devono altresì: - Inviare il prospetto del conguaglio con l'indicazione delle nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente; - Inviare in allegato al prospetto del conguaglio, l'elenco degli iscritti rimasti morosi (quote non versate al CN) al 31 dicembre dell'anno precedente con la specifica dei procedimenti disciplinari avviati; - Versare al CN le somme risultanti dal conguaglio. Riferimenti normativi: • Art. 29 lettera h) del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139	Invio via mail (del prospetto in pdf con i dati degli iscritti) Bonifico Bancario	CNDCEC	Entro il 31 gennaio di ogni anno
Contributo annuale	• Artt. 4 e 6 del Regolamento CNDCEC per la riscossione dei contributi Gli Ordini provvedono a versare al CN i contributi riscossi per conto dello	Bonifico bancario	CNDCEC	I rata 15 maggio di ogni anno
CNDCEC	stesso in due rate entro il termine del 15 maggio e del 15 luglio dell'anno di			

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	competenza.			
	Esclusivamente per l'anno in corso il versamento del 15 maggio è stato posticipato al 15 luglio e dunque l'importo dovrà essere versato in una unica soluzione.			II rata 15 luglio di ogni anno
	Riferimenti normativi: • Art. 6 del Regolamento CNDCEC per la riscossione dei contributi			
Eventi Formativi Tipologia evento C7 bis	La legge prevede che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Gli Ordini territoriali appartenenti alle regioni a statuto ordinario, al massimo entro la data del 30 novembre di ciascun anno, devono compilare gli elenchi dei partecipanti agli eventi formativi accreditati dal CNDCEC e condivisi dal Ministero dell'Interno (Tipologia evento C 7Bis) avendo cura di indicare, per ciascun partecipante, i crediti formativi utili per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Modalità di adempimento: compilazione del file disponibile all'interno della scheda evento nell'area della piattaforma CNDCEC dedicata alla FPC.	Inserimento dati piattaforma informatica CNDCEC	Ministero dell'Interno	Entro il 30 novembre (termine massimo)
	 Riferimenti normativi: Art. 16, comma 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67) Circolare Ministero Interno n. 7/2012 Nota Informativa CNDCEC n. 6 del 25 luglio 2013 			

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Elenco dei professionisti delegati dal Giudice delle Esecuzioni alle operazioni di vendita	Il Consiglio dell'Ordine deve comunicare ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi degli Iscritti disponibili a compiere, su delega del Giudice delle esecuzioni, le operazioni di vendita giudiziaria di beni immobili. Gli elenchi devono essere elaborati in maniera distinta per ciascun circondario e ad essi devono essere allegate le schede predisposte e debitamente sottoscritte da ciascun Iscritto recanti l'indicazione delle specifiche esperienze maturate nell'ambito dello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il Presidente del tribunale, sulla base di tali schede, procederà, a sua volta, a formare l'elenco dei professionisti disponibili a svolgere tali attività e li trasmetterà ai giudici delle esecuzioni, unitamente alla copia delle schede informative. Gli adempimenti menzionati devono effettuarsi in tempo utile per l'inizio del triennio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 Riferimenti normativi: art. 179 ter disp. att. trans. c.p.c. Nota Informativa CNDCEC n. 33 del 26 novembre 2014	Trasmissione elenchi iscritti	Presidenti dei Tribunali	entro il 31 dicembre 2014 (Revisione triennale)
Convenzione Ordini Università per attuazione nuova convenzione quadro MIUR – CNDCEC – Giustizia per lo svolgimento sei mesi di tirocinio contestuale agli studi	Al fine di dare attuazione alla convenzione quadro siglata fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gli ordini dovranno sottoscrivere con le Università convenzioni locali che rispettino le condizioni minime fissate dalla convenzione quadro. La sottoscrizione delle convenzioni consente di svolgere sei mesi di tirocinio per l'accesso alle due sezioni dell'albo nel corso dell'ultimo anno degli studi magistrali e di avere l'esonero dalla prima prova scritta degli esami di Stato per l'accesso alle Sez. A e B dell'Albo. le nuove convenzioni dovranno essere sottoscritte entro l'anno accademico 2014-2015, in quanto la norma transitoria prevede che le "vecchie" convenzioni tra Ordini ed Università (stipulate in attuazione della convenzione quadro del 2010) possono trovare applicazione fino alla stipula delle "nuove" convenzioni tra Ordini ed Università e, comunque, non oltre l'anno accademico 2014-2015. Quindi a partire dall'anno accademico 2015-2016 non potranno più trovare applicazione i vecchi accordi e se non	stipula convenzione	Università	entro l'avvio dell'anno accademico 2015-2016

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
	saranno siglati i nuovi accordi non sarà possibile svolgere il semestre di tirocinio nel corso degli studi universitari.			
	Riferimenti normativi: art. 6, comma 4 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 Nota Informativa CNDCEC n. 21 del 20 ottobre 2014 Nota Informativa CNDCEC n. 31 del 25 novembre 2014			

2. Comunicazioni elenchi iscritti, PEC e spese stampa

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
INI-PEC	L'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) è un registro telematico istituito presso il MISE e gestito da Infocamere con la finalità di rendere disponibili alla collettività gli indirizzi PEC contenuti nelle due sezioni "Imprese" e "Professionisti". Gli Ordini professionali hanno l'obbligo di alimentare l'INI-PEC comunicando gli indirizzi di posta elettronica certificata dei professionisti iscritti all'Albo e curando i successivi aggiornamenti dell'Indice. Dopo il primo invio massivo degli elenchi PEC detenuti in attuazione dell'art. 16, comma 7 del D.L. n. 185/2008, effettuato entro l'8 giugno del 2013, gli Ordini eseguono tempestivamente i successivi aggiornamenti relativi alle variazioni dei nominativi già presenti nell'Indice ed all'inserimento di quelli nuovi. Sito web: https://www.inipec.gov.it/ordini-e-collegi Riferimenti normativi: Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 marzo 2013 pubblicato su G.U. del 9 aprile 2013 Art. 16 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Art. 6 bis del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Nota Informativa CNDCEC n. 9 del 5 novembre 2013 Nota Informativa CNDCEC n. 4 del 5 giugno 2013	Invio telematico previo accreditamento al portale INI-PEC	Ministero dello Sviluppo Economico	Contestuale alla variazione dei dati dell'albo

PCT REGINDE	Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), costituito presso il Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi e gli indirizzi di PEC di alcune tipologie di soggetti che agiscono nell'ambito del Processo Civile Telematico (PCT). Tra questi i professionisti iscritti negli albi professionali che agiscono in qualità di ausiliari del giudice. La registrazione del professionista nel ReGIndE è necessaria per fruire dei servizi telematici disponibili in ambito di PCT. Il Registro è alimentato dagli Ordini che, previa effettuazione delle operazioni di censimento, inviano per PEC il file ComunicazioneSoggetti.xml, predisposto in conformità allo schema di cui all'allegato 2 del Provv. 18 luglio 2011 e firmato digitalmente dal soggetto delegato. Lo schema in questione è disponibile, insieme al Provvedimento e a tutti gli altri allegati, alla pagina: http://pst.giustizia.it/PST/en/pst 26 1.wp?previousPage=pst 1 0&contentId=DOC416 Per ogni ulteriore informazione ed approfondimento si rinvia al portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia http://pst.giustizia.it/PST/. Si segnala, inoltre, la scheda pratica destinata agli Ordini professionali, consultabile all'indirizzo: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst 1 1.wp Riferimenti normativi: Decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 Provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati 18 luglio 2011 Nota Informativa CNDCEC n. 1 del 7 febbraio 2014	Invio tramite PEC del file "ComunicazioneSo ggetti.xml"	Ministero della Giustizia	Contestuale alle variazioni dei dati dell'albo
Comunicazione aggiornamenti Albo	In esecuzione del protocollo operativo INPS-CNDCEC del 16/9/2010, gli Ordini devono fornire all'INPS il proprio Albo in formato elettronico. La comunicazione ha lo scopo di consentire all'INPS il controllo preventivo sul rilascio e la revoca delle credenziali di accesso ai servizi telematici INPS nei confronti degli iscritti all'Ordine. La comunicazione delle variazioni è effettuata tramite mail, inviando agli indirizzi gianpiero.frari@inps.it e riccardo.mandara@inps.it il file conforme alle specifiche descritte nella Nota CNDCEC n. 66/2011. Riferimenti normativi: Protocollo di collaborazione operativa INPS-CNDCEC sottoscritto in data 16/9/2010 Nota Informativa CNDCEC n. 66/2011 Nota Informativa CNDCEC n. 53 del 28 settembre 2010	Invio per posta elettronica del tracciato excel con gli aggiornamenti dell'Albo	INPS	Contestuale alle variazioni dell'Albo

Iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli albi professionali	Con cadenza annuale, entro il 30 aprile di ogni anno, gli Ordini devono comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria, gestita da SOGEI, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni degli Albi relativi all'anno solare precedente a quello della trasmissione. La comunicazione è effettuata tramite i servizi Entratel o Fisconline in conformità con le specifiche tecniche stabilite dalla legge. L'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito software di compilazione denominato "PacchettoORDINI20" scaricabile dal portale http://www.agenziaentrate.gov.it Riferimenti normativi: Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/10/2006, pubblicato su G.U. 24/10/2006, n. 248 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10/03/2005, pubblicato su G.U. del 21/03/2005, n. 66; Decreto 23/03/2000 – G.U. n. 79 del 04/04/2000 – rettifica specifiche tecniche Decreto 17/09/1999 - G.U. n. 235 del 6/10/1999	Comunicazione telematica all'Anagrafe Tributaria	Agenzia delle Entrate	30 aprile di ogni anno
Spese di Pubblicità	Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. La comunicazione, anche negativa, dell'importo iscritto a bilancio relativo alle spese pubblicitarie dell'ultimo esercizio finanziario concluso, deve essere eseguita via PEC all'indirizzo entipubblici@cert.agcom.it entro il 31 marzo di ogni anno. Il modello di trasmissione e le istruzioni sono disponibili all'indirizzo: http://www.agcom.it/default.aspx?message=contenuto&dcid=385 Riferimenti normativi: Art. 41, D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo Unico della Radiotelevisione" Delibera n. 116/10 CONS del Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Delibera n. 30/10/CONS Delibera n. 129/02/CONS Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2009 Circolare MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato 6 aprile 2009, n. 16 Delibera n. 4/16/CONS del 14 gennaio 2016	Trasmissione telematica tramite accesso a piattaforma online (attualmente in corso di implementazione)	Autorità Garante per le comunicazioni "Servizio Ispettivo, Registro e Co.Re.Com."	Dal 1° al 30 settembre 2016 (scadenza differita per l'anno in corso)

3. Adempimenti PERLA PA, comunicazione di dati statistici e di monitoraggio (PERLA PA è un sistema integrato che unifica la gestione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche previsti dalle normative vigenti: GEDAP, GEPAS, CONSOC, ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI, ASSENZE PA, ecc.)

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Deleghe, permessi e distacchi sindacali	Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica le informazioni relative ai dipendenti che nell'anno precedente hanno fruito di distacchi, permessi, aspettative sindacali. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione dei propri dipendenti. Per l'adempimento si deve utilizzare l'applicativo GEDAP, gestito dalla Funzione Pubblica nell'ambito del sistema PERLA PA, disponibile all'indirizzo: http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-gedap . Le amministrazioni con dipendenti che non abbiano fruito di ore di permesso, distacco e aspettativa sindacale, né di aspettative o permessi per funzioni pubbliche elettive, devono inviare la dichiarazione negativa. Inoltre, le amministrazioni devono trasmettere annualmente alle Associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti, in tempo per consentire ai sindacati e alla funzione pubblica di ultimare le dovute verifiche entro il 31 marzo di ogni anno (invio consigliato entro gennaio). Riferimenti normativi: Art. 50, commi 3 e 4, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Art. 4, comma 4 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2009 (pubblicato su G.U. 2 maggio 2009, n. 100) Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 5/07 del 27 marzo 2007 Art. 7 Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 17 ottobre 2013 per il triennio 2013-2015	Comunicazione telematica tramite l'applicativo GEDAP (PERLA PA)	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Entro 2 giorni dall'autorizzazione al dipendente.

Permessi ex legge 104/92	 se stesso o per assistenza a terzi); per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell'assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio; il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi conferiti nell'anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa). Sito web: http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home-permessi-104 Riferimenti normativi: Art. 24 L. 4 novembre 2010, n. 183 Circolare n. 02/2011, 10 marzo 2011 	Comunicazione telematica tramite il sistema PERLA PA	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	31 marzo di ogni anno
Incarichi e compensi a dipendenti e collaboratori esterni	Ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dalla L. 190/2012, le amministrazioni devono comunicare periodicamente in via telematica alla Funzione pubblica una serie di dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell'anno precedente comprensivi dei compensi corrisposti. In particolare le amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione all'anagrafe delle prestazioni entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento. Le amministrazioni che non hanno	Comunicazione telematica all'Anagrafe delle Prestazioni (PERLA PA)	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	 entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti; entro il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai

	incarichi da comunicare sono comunque tenute ad inviare la dichiarazione negativa entro il 30 giugno di ogni anno. Le amministrazioni sono altresì tenute ad effettuare una comunicazione semestrale in relazione agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo Anagrafe delle Prestazioni all'interno del portale www.perlapa.gov.it Riferimenti normativi: Art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato dalla legge 190/2012 Art. 1, commi 123-131, L. 23/12/1996, n. 662 Circ. Funzione Pubblica n. 5 del 25 marzo 2011 Circ. Funzione Pubblica n. 2 del 11 marzo 2008			propri dipendenti; • entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente; • entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.
Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato	Il comma 5 dell'art. 17 del DL 24 giugno 2014, n. 90 ha disposto, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'abrogazione dei commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli adempimenti previsti dalle norme abrogate sono ora disciplinati dalle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 17 del DL 90/2014 e dal DM 25 gennaio 2015. Pertanto a seguito dell'entrata in vigore dell'art.17 del D.L. n.90/2014 la rilevazione CONSOC, prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è confluita nella rilevazione delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 222, L. 191/2009. Quindi, a decorrere dall'anno 2015, le informazioni sui rappresentanti nominati dalle Amministrazioni negli organi di governo delle società e degli enti partecipati e sugli oneri derivanti dalla partecipazione, precedentemente trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il Portale PERLA PA, devono essere comunicate attraverso l'applicativo Patrimonio PA a valori di mercato del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/ Il Decreto del 25 gennaio 2015, contenente le modalità attuative delle modifiche introdotte dal citato art.17 del D.L. n.90/2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 10 marzo 2015, ed ha chiarito che le Amministrazioni interessate comunicano, per ogni società o ente di diritto pubblico o di diritto privato,	Comunicazione telematica attraverso l'applicativo Patrimonio PA a valori di mercato del Portale Tesoro	Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Cadenza annuale (termine definito dal Dipartimento e comunicato ai soggetti tenuti all'adempimento)

partecipato direttamente o indirettamente, o in cui nominano propri rappresentanti anche senza detenere quote di partecipazioni, l'entità della partecipazione, le informazioni relative all'anagrafica, al settore di attività, al bilancio di esercizio, alle funzioni svolte nei confronti dell'Amministrazione e alle attività affidate, gli oneri a qualunque titolo gravanti sul bilancio dell'Amministrazione nonché i rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, con indicazione della carica rivestita e del trattamento economico percepito. Sono altresì comunicate le informazioni sul costo del personale, comunque utilizzato, di cui all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 4 dell'art. 17 del DL 90/2014 e l'art. 2 del DM 25 gennaio 2015 individuano i soggetti tenuti all'obbligo nelle

- 1. Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (tra cui vi rientrano anche gli ordini professionali nella loro veste di enti pubblici non economici);
- 2. Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il decreto prevede che le informazioni siano acquisite, con cadenza annuale, attraverso il sistema informatico implementato dal Dipartimento del Tesoro e che la lista delle informazioni, i termini e le modalità operative di trasmissione sono definiti annualmente e comunicati ai soggetti tenuti all'adempimento attraverso il sistema informatico, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro (ovvero tramite messaggi di posta elettronica come indicato sul portale del tesoro http://www.dt.tesoro.it/it/cartolarizzazioni/patrimonio_pa)

In attesa dell'adeguamento dell'applicativo richiesto dalla nuova rilevazione, gli utenti che dovranno provvedere alla comunicazione dei dati sulle partecipazioni detenute e/o sui rappresentanti nominati e non ancora abilitati al Portale Tesoro possono comunque procedere con la registrazione attraverso il link: https://portaletesoro.mef.gov.it/

Riferimenti normativi:

- Art. 17, DL 24/06/2014 n. 90
- DM 25 gennaio 2015

4. Comunicazioni varie relative alla dotazione organica e alla gestione del personale

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Dotazione organica	Ai sensi dell'art. 1, co. 3, del DPR 25 luglio 1997, n. 404, gli Ordini e Collegi professionali procedono con cadenza triennale alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Le delibere dei Consigli degli Ordini sono trasmesse via PEC al Consiglio Nazionale per la definitiva approvazione. Il Consiglio Nazionale, approvata in via definitiva la nuova dotazione organica, provvede ad effettuare la trasmissione della documentazione al Ministero della Giustizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. In questa materia vige la regola del silenzio assenso: le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi. Riferimenti normativi: Art. 6, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 Art. 1, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 Art. 2, comma 2, DL 31 agosto 2013, n. 101	Trasmissione della delibera di approvazione della dotazione organica al Consiglio Nazionale	Consiglio Nazionale	Triennale
Procedure di assunzione di personale	Comunicazione alle strutture regionali/provinciali di cui all'art. 34, co. 3, D. Lgs. 165/2001 concernente l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. Decorsi due mesi dalla ricezione, qualora non sia intervenuta assegnazione di personale da parte delle strutture medesime, sarà possibile procedere all'avvio della procedura di assunzione. Normativa di riferimento: Artt. 34 e 34 bis, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Art. 4 D. Lgs. 23/12/1997, n. 469	Comunicazione cartacea	Centri Provinciali per l'Impiego territorialmente competenti	Almeno due mesi prima dell'avvio della procedura di assunzione del personale

Instaurazione, proroga, modificazione, cessazione del rapporto di lavoro	Il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie costituisce il punto di accesso unico per l'invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati. L'obbligo di invio telematico riguarda tutti i datori di lavoro (comprese le pubbliche amministrazioni) per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, per alcune categorie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per tutte le altre esperienze lavorative. Sito web: http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx Riferimenti normativi: Finanziaria 2007 (Art. 1, commi 1180-1185) Decreto 30 ottobre 2007 - Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti - Pubblicato su G.U. 27/12/2007, n. 299. Circolare del Ministero del Lavoro n. 8371 del 21 dicembre 2007-Disposizioni attuative del decreto 30 ottobre 2007 Circolare INAIL 2/2008 - Cessazione dell'obbligo della DNA e comunicazioni obbligatori ai Servizi per l'impiego	Comunicazione telematica tramite il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie (SICO) del portale pubblico per il lavoro "clic lavoro"	Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	I termini di scadenza variano in corrispondenza del tipo di comunicazione
---	---	---	---	---

Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Ai sensi dell'art. 18, comma 1. Lett. aa) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal dall'art. 13, comma 1, lett. f), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro (anche P.A.) ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di nuova elezione o designazione o in fase di prima applicazione i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. L'adempimento è effettuato attraverso i servizi online accessibili sul portale INAIL all'indirizzo: http://www.inail.it/internet/default/INAILper/Datoridilavoro/index.html Il sistema, una volta completata la procedura, rilascia la stampa della ricevuta della comunicazione. Riferimenti normativi: D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 11 del 12 marzo 2009 Circ. INAIL Direzione centrale Prevenzione n. 69 del 21 dicembre 2012	Comunicazione telematica tramite il portale INAIL	INAIL IPSEMA	Dopo l'elezione o la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Rilevazione deleghe sindacali	In base all'art. 43 del D. Lgs. 165/2001, i dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo e sono controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati e sono tenute alla comunicazione anche in caso di assenza di dipendenti o nel caso in cui nessuno dei dipendenti sia soggetto a trattenuta sindacale. A partire dal 2012, la comunicazione è effettuata attraverso il sistema NoiPA accessibile dall'indirizzo: https://noipa.mef.gov.it/web/guest/home La comunicazione ha la finalità di accertare la rappresentatività sindacale per la contrattazione nazionale collettiva. Una volta effettuata la rilevazione delle deleghe sindacali il sistema trasmette i dati direttamente all'ARAN in modalità telematica.	Trasmissione telematica dei dati relativi alle deleghe raccolte nell'anno precedente attraverso i servizi online del portale NOIPA	Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)	Triennale stabilita di volta in volta con circolare dell'ARAN (scadenza ultima rilevazione 29/2/2012 in relazione alle deleghe del 2011)

	Riferimenti normativi: Art. 43, D. Lgs. n. 165/2001 Circolare ARAN 3/2011 – Nota 23/11/2011 prot. 24328 Circolare ARAN 2/2011 – Nota 27/9/2011 prot. 14320 Circolare ARAN 1/2011– Nota 9/9/2011 prot. 13469 Nota: Sebbene l'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001 indichi una scadenza generica, l'ARAN effettua la rilevazione ogni tre anni, stabilendo il termine dell'invio di volta in volta con apposita Circolare (l'ultima circolare riguarda la rilevazione al 31/12/2011 e fissa la scadenza del 29/2/2012).			
Elezioni RSU	A partire dalle ultime elezioni indette (5-7 marzo 2012), l'invio dei verbali elettorali all'ARAN effettuato dal Responsabile Legale di Ente (RLE) avviene on-line attraverso i servizi telematici del portale ARAN, Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE). All'interno dell'Area Riservata è stato predisposto un applicativo denominato "VERBALI RSU". Indirizzo: https://www.aranagenzia.it/aran/ Riferimenti normativi: Art. 43, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 Accordo quadro del 7 agosto 1998 Circolare ARAN 22 dicembre 2011, n. 4, prot. (relative alle elezioni del 5-7 marzo 2012)	Trasmissione telematica tramite l'applicativo "Verbali RSU"	Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)	Entro 5 giorni dalla consegna della documentazione da parte della commissione elettorale all'amministrazione
Contributo funzionamento ARAN	Ai sensi dell'art. 46, co. 8, lett a) per la sua attività, l'ARAN si avvale delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. Dall'1 febbraio 2012 sono cambiate le modalità di versamento del contributo annuale dovuto dagli Enti Pubblici non Economici che avviene tramite l'uso di un bollettino di conto corrente postale premarcato inviato dall'ARAN all'amministrazione stessa. Riferimenti normativi Art. 46, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 Decreto interministeriale 13 novembre 2000 pubblicato su G.U. n. 296 del 20/12/2000 Comunicato ARAN dell'8 febbraio 2012	Versamento contributo annuale all'ARAN calcolato in relazione al personale in servizio fino al 31 dicembre dell'anno precedente	Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)	Entro il 28 febbraio di ciascun anno

5. Adempimenti da attuare nel corso del 2015

MATERIA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI ADEMPIMENTO	ENTE DESTINATARIO	SCADENZA
Norme anticorruzione	Dall'applicabilità agli Ordini professionali della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, sancita in via definitiva dall'ANAC con delibera 21 ottobre 2014, n. 145, discende la necessità per questi ultimi di adeguarsi alle disposizioni anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012 e agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 39/2013. Gli Ordini professionali, pertanto, sono tenuti: - a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 7, l. 190/2012); - a predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione; - ad attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013. In dettaglio, ciascun Ordine professionale è tenuto a redigere un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), prevedendo specifici protocolli, flussi informativi e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati-presupposto introdotti dalla Legge n. 190/12 (corruzione tra privati, indebita promessa di dare o promettere, ecc.), assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla trasparenza. Il PTPC deve essere trasmesso all'autorità vigilante (ANAC) e pubblicato sul sito istituzionale. Deve inoltre essere conosciuto dai dipendenti e oggetto di attività formativa ad hoc. Deve, infine, essere aggiornato in caso di mutamenti organizzativi rilevanti e in seguito a verifica della sua attuazione e adeguatezza rispetto alle indicazioni di volta in volta fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica e dall'ANAC, ovvero conseguentemente alle eventuali modifiche apportate al Piano nazionale Anticorruzione o ad altri atti di indirizzo da parte delle Amministrazioni vigilanti. Riferimenti normativi • Legge 6 novembre 2012, n. 190 • D.Lgs. n. 39/2013 • Delibera CIVIT n. 72 dell'11 settembre 2013 (approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione)	Nomina Responsabile per la prevenzione della Corruzione (RPC) Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC)	Ordini territoriali	31 gennaio 2014 (adempimento slittato a gennaio 2015 per gli Ordini professionali)

Norme trasparenza	 Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 Informativa CNDCEC n. 26 del 6 novembre 2014 Informativa CNDCEC n. 36 del 24 dicembre 2014 In materia di trasparenza il d.lgs. 33/2013 prevede, tra gli adempimenti generali, l'adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (da aggiornare annualmente), che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi (art. 10). Nel Programma occorre indicare il nominativo del Responsabile per la trasparenza (di regola coincidente con il responsabile per la prevenzione della corruzione, da nominarsi ai sensi dell'art. 1, comma 7, legge 190/2012 – cfr. art. 43, ove sono i specificati i relativi compiti, poteri e doveri). Nella homepage del sito istituzionale deve essere creata tempestivamente apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" destinata a contenere i dati, informazioni e documenti pubblicati in base alla normativa. E' espressamente vietato l'uso di filtri o di restrizioni tecniche volte a impedire la piena accessibilità dei dati, l'indicizzazione e la possibilità di effettuare libere ricerche. Il periodo di pubblicazione è generalmente stabilito in 5 anni; decorso tale periodo, i documenti devono comunque essere conservati e resi disponibili nelle sezioni interne dedicate ai documenti archiviati (artt. 8 e 9). Riferimenti normativi Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Delibera ANAC n. 145 del 21 ottobre 2014 Informativa CNDCEC n. 26 del 6 novembre 2014 	Creazione della sezione "Amministrazione trasparente" sui siti istituzionali; pubblicazione e aggiornamento periodico delle informazioni richieste dalla legge	Ordini territoriali	annuale
Fatturazione elettronica	L'art. 1, commi 209-214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Tale obbligo impone l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse in conseguenza di rapporti di natura economica con le amministrazioni pubbliche, nonché delle note, conti, parcelle e simili. A tal fine è stato istituito il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale deve obbligatoriamente transitare ogni fattura indirizzata alla	emissione e conservazione delle fatture elettroniche	Ordini territoriali	31 marzo 2015

pubblica amministrazione.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55, è stato introdotto il Regolamento attuativo delle previsioni recate dai commi 209-214 dell'art. 1 della legge n. 244/2007, che disciplina l'oggetto e l'ambito di applicazione; le regole tecniche e le linee guida operative per l'attuazione concreta delle modalità di fatturazione elettronica; i tempi di attuazione per le diverse amministrazioni. Per effetto di questa norma, l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di previdenza ed assistenza sociale decorre dal 6 giugno 2014, e dal 31 marzo 2015 per il resto delle amministrazioni pubbliche.

Pertanto, scaduti detti termini, le P.A interessate non potranno più accettare fatture cartacee o anche elettroniche ma non trasmesse attraverso il SdI. Inoltre, trascorsi tre mesi dai termini stabiliti, le stesse amministrazioni non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico (art. 6, comma 6 D.M. 55/2013).

Ancorchè nell'informativa 19 del 2 ottobre 2014 fosse stata esclusa l'applicabilità di tale normativa nei confronti degli ordini professionali in considerazione della loro peculiare natura di enti pubblici associativi, e della non applicabilità nei loro confronti delle disposizioni in materia di finanza pubblica, si deve dare conto del recente parere espresso sul tema dal MEF, che, con nota prot. 1858 del 27/10/2014, ritiene gli Ordini professionali "inclusi tra i destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall'art. 1, co. 209, legge 244/2007".

Riferimenti normativi

- legge 24 dicembre 2007, n. 244
- DM 3 aprile 2013, n. 55